

Cass Civ., Sez. I, 24/09/2014, n. 20024, Cons. Rel. Dott. C. Magda

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 2.11.12, in parziale accoglimento dell'appello proposto da P.V. contro la sentenza del Tribunale di Chiavari che aveva dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con V.A., ha condannato quest'ultimo a corrisponderle un assegno divorale di Euro 250 mensili.

La corte territoriale ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per l'attribuzione dell'assegno, rilevando che, per un verso, risultava provato che la P. non era in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, siccome priva di una stabile occupazione e tenuta a provvedere da sola anche alle esigenze della figlia minorenn e disabile avuta da una precedente relazione, con lei convivente in un locale in affitto, e che, per l'altro, il V. non aveva dimostrato che la donna avesse ingiustificatamente rifiutato di svolgere attività lavorative remunerate o che godesse di ulteriori fonti di reddito. V.A. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui P. V. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente va rilevato che la procura speciale apposta a margine dell'originale del controricorso è stata debitamente sottoscritta per autentica dall'avv. Antonio Bongiorno Gallegra, difensore della P., sicchè non può dubitarsi della ritualità della costituzione della controricorrente.

2) Con il primo motivo di ricorso V.A., denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonchè vizio di motivazione, deduce che la corte del merito non ha operato il dovuto confronto fra le condizioni economiche del coniuge richiedente l'assegno al momento della separazione ed a quello del divorzio ed ha fondato il proprio convincimento su circostanze di fatto in realtà smentite dalle risultanze processuali. Osserva a tale proposito che è innanzitutto errato l'accertamento contenuto in sentenza secondo cui la richiedente, che da sposata aveva abitato quasi esclusivamente in un appartamento appartenente alla famiglia V., dopo la separazione si era trovata a dover far fronte agli oneri locatizi del piccolo alloggio nel quale si era sistemata, giacchè, per un verso, nel corso degli appena venti mesi di convivenza (settembre 2003 - aprile 2005), egli e l'allora moglie avevano soggiornato per circa sette mesi in (OMISSIS), ospiti dei genitori della P., e, per l'altro, l'appartamento in cui quest'ultima era andata ad abitare le era stato concesso in comodato e non in locazione. Rileva, inoltre, che la corte territoriale, nel valutare la situazione patrimoniale della famiglia, ha tenuto conto del reddito lordo (Euro 17.000 annui), anzichè di quello netto che, in costanza di matrimonio, egli traeva dalla sua attività lavorativa, ha totalmente ommesso di considerare le capacità lavorative della P. ed ha affermato che la sua ex moglie aveva cessato di esercitare l'attività di badante

che le assicurava uno stipendio di Euro 600 mensili, senza avvedersi che la stessa, nell'atto d'appello, aveva dichiarato di aver instaurato un nuovo rapporto di lavoro, sempre quale badante, che le assicurava un reddito netto di Euro 850 mensili.

3) Col secondo motivo il ricorrente, denunciando ulteriore violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e correlato vizio di motivazione, deduce che la corte territoriale ha omesso di individuare le ragioni oggettive che impedirebbero alla P. di assicurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento, limitandosi a ritenere sussistente tale presupposto in base ad una motivazione di stile, senza considerare che, secondo quanto pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria, la sua ex moglie ha sempre lavorato, sia durante il matrimonio sia dopo la separazione.

4) Con il terzo motivo il V., denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., lamenta che il giudice d'appello abbia invertito l'onere della prova concernente i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile ed abbia accolto la domanda della P. nonostante questa abbia omesso di dimostrare di non possedere i mezzi adeguati al proprio sostentamento e di non poterli acquisire.

5) I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e devono essere accolti.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso. Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa corte territoriale, il tenore di vita dei coniugi V. era piuttosto modesto, in quanto essi traevano i propri mezzi di sostentamento dallo stipendio di Euro 17.000 lordi percepito dal marito, corrispondente ad un reddito netto di circa Euro 13.000 annui, e dai proventi di lavori occasionali svolti dalla moglie.

Ora, come correttamente rilevato dal ricorrente, nel porre a raffronto tale situazione con quella esistente alla data della domanda di divorzio, la corte territoriale ha, in primo luogo, erroneamente tenuto conto del reddito lordo, anzichè di quello netto, del V.; ha inoltre affermato che la P. traeva dall'attività di badante svolta dopo la separazione un reddito di soli Euro 600 mensili e che, a differenza dell'ex marito, che ancora viveva nella casa del piccolo paese di (OMISSIS) che la sua famiglia aveva messo a disposizione della coppia all'epoca del matrimonio, doveva far fronte agli oneri locativi del nuovo alloggio dove abitava, omettendo totalmente di considerare che la stessa richiedente aveva dichiarato, nell'atto di appello, di percepire per la sua attività uno stipendio di Euro 850 mensili e di abitare in un piccolo appartamento concesso in comodato.

Il giudice d'appello ha pure tralasciato di accertare se la P. (nata nel (OMISSIS)) avesse oggettive difficoltà a procurarsi mezzi adeguati di sostentamento: sul punto, infatti, la sentenza si limita a rilevare che, a fronte delle precarie condizioni personali e patrimoniali documentate dalla richiedente, spettava al V. di dimostrare che la

stessa aveva ingiustificatamente rifiutato di intraprendere un'attività remunerata compatibile con le "sue condizioni di salute e ... capacità lavorative", ma ha ommesso di chiarire se, ed attraverso quali mezzi istruttori, la P. avesse provato che le une e le altre fossero in qualche misura menomate.

Deve pertanto concludersi per la ricorrenza dei denunciati vizi di ommesso esame di fatti emergenti dagli atti (puntualmente richiamati dal ricorrente), decisivi ai fini della valutazione dell'effettiva inadeguatezza dell'attuale situazione economica della P. rispetto a quella goduta in costanza di matrimonio, e di violazione dell'art. 2697 c.c., incombendo sul coniuge richiedente l'onere di dimostrare di non essere in grado di ottenere un lavoro che gli assicuri una fonte sufficiente di reddito (Cass. n. 11975/03).

6) Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale il V. lamenta che, nel determinare la misura dell'assegno, la corte d'appello non abbia tenuto conto del sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

7) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, infine, che la corte territoriale lo abbia condannato, senza fornire alcuna motivazione, a corrispondere l'assegno con decorrenza dalla data della domanda.

Rileva a tale riguardo che la regola generale, desumibile dalla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, è quella della decorrenza dell'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto il giudice che fissi una diversa, anteriore decorrenza, è tenuto ad indicare espressamente le ragioni della decisione.

Anche questo motivo è fondato.

La L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, che prevede la possibilità di far decorrere l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile dalla data della domanda, conferisce infatti al giudice un potere discrezionale per il cui esercizio è comunque necessaria un'adeguata motivazione (Cass. n. 1613/011).

Nel caso di specie, invece, la corte territoriale ha assunto la decisione in difetto assoluto di motivazione.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi tre ed il quinto motivo del ricorso e dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2014